

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

In composizione monocratica

Nella persona del Giudice dott. Francesco Antonino Cancilla

ha emesso la seguente

SENTENZA 35/2025

sul ricorso in materia pensionistica iscritto al registro di segreteria nel giudizio n. **68727** del registro di segreteria, proposto da:

R. D. CF ROMISSIS, elettivamente domiciliato in Palermo in via Emerico Amari n. 76 presso lo studio dell'avv. Carlo Fratello, che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. Francesco Lo Presti, giusta mandato allegato al ricorso

contro

INPS, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avv.Tiziana Giovanna Norrito e dall'avv. Gino Madonia

e nei confronti di

Ministero della Difesa, Centro Nazionale Amministrativo dell'Esercito, in persona del legale rappresentante protempore, costituito mediante il Direttore del Centro

Esaminati gli atti ed i documenti della causa;

udite le parti all'udienza del 7 febbraio 2025

FATTO

1)- Con l'atto introduttivo del giudizio R. D., ex Maresciallo dell'Esercito

cessato dal servizio in data 31.7.2010 e collocato in ausiliaria ex art. 6 L. 215/2001 sino al 30.9.2015, ha premesso che:

a)- con nota del 3.8.2020, avente ad oggetto "Comunicazione di debito relativo alla pensione n° iscrizione OMISSIS l'INPS – Gestione dipendenti pubblici gli contestava l'illegittima percezione di una somma pari a € 61.793,60, come conseguenza dell'applicazione del decreto del Centro Unico Stipendiale dell'Esercito n. 192 del 30.3.2016;

b)- il medesimo R. presentava ricorso amministrativo avverso il provvedimento dell'INPS ma la procedura non aveva alcun esito.

Tanto premesso, dopo avere esposto ampie argomentazioni in fatto e in diritto, il ricorrente ha chiesto in via principale di accertare e dichiarare l'illegittimità della predetta comunicazione dell'INPS e, più in generale, dell'operato dell'Istituto resistente; - per l'effetto, ritenere e dichiarare che il medesimo ricorrente nulla deve a titolo di "*debito per applicazione decreto n. 192 del 30.3.2016 e conguaglio con somme corrisposte dalla propria Amministrazione, pari a € 61.793,60*".

2)- L'INPS in memoria di costituzione ha dedotto di essere soltanto ordinatore secondario di spesa, posto che la determinazione della pensione compete all'ex datore di lavoro; ha evidenziato la doverosità del recupero; ha quindi chiesto il rigetto del ricorso.

3)- All'udienza del 4 novembre 2022 il Giudice ha disposto ai sensi dell'art. 160 bis cgc l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Centro Unico Stipendiale del Ministero della Difesa.

4)- Con memoria di costituzione il Centro Nazionale Amministrativo dell'Esercito ha depositato documentazione, chiedendo un rinvio, al fine di

consentire all'INPS di rivedere la partita pensionistica a seguito dei rendiconti di pensione reinoltrati dall'Amministrazione e allegati alla medesima memoria; tutto ciò al fine dell'eventuale annullamento del provvedimento di indebito pensionistico.

5)- A seguito di tale produzione documentale, l'INPS ha riesaminato gli atti. Con note del 16 luglio 2024 il procuratore dell'INPS ha dedotto che l'Istituto ha rivisto la pratica pensionistica, ha annullato l'indebito e ha restituito le somme trattenute al ricorrente.

6)- All'udienza odierna del 7 febbraio 2025 il procuratore di parte ricorrente ha confermato l'annullamento dell'indebito e la restituzione delle somme e ha quindi chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere con vittoria di spese di lite secondo la soccombenza virtuale. Il procuratore dell'INPS ha chiesto di dichiarare la cessazione con compensazione delle spese di lite. La causa è stata posta in decisione. Il Giudice ha pronunciato il dispositivo.

DIRITTO

Il Giudice osserva che ricorrono i presupposti della dichiarazione di estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere; infatti, si rammenta che la Corte di Cassazione ha affermato che: "*La pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire e a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia; sicché, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione*

sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito" (Cass. civ. 20/03/2009 n. 6909).

Nel caso odierno -come risulta dalla documentazione allegata alle note dell'INPS del 16 luglio 2024 e come confermato dal procuratore di parte ricorrente all'udienza odierna- l'INPS ha proceduto all'annullamento del provvedimento di indebito e alla restituzione delle somme trattenute nei confronti del R. Va dunque dichiarata l'estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, essendo state soddisfatte le richieste del ricorrente.

Con riguardo alle spese di lite, questo Giudice ritiene che le stesse debbano regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale a carico dell'INPS. Invero, poiché il ricorrente ha proposto il previo ricorso amministrativo, in quella sede -anche in una logica deflattiva del contenzioso- l'INPS avrebbe potuto e dovuto chiedere chiarimenti al Centro Nazionale Amministrativo dell'Esercito. Va aggiunto che la documentazione, che è stata prodotta dall'Amministrazione della Difesa in allegato alla memoria di costituzione, esisteva già all'epoca della determinazione dell'asserito indebito; pertanto, l'ente previdenziale, ove eventualmente gli atti del Centro Nazionale fossero stati ritenuti poco chiari, avrebbe potuto interloquire con il summenzionato Centro per avere spiegazioni e per evitare così l'emissione del provvedimento di indebito. E' dunque palese la soccombenza virtuale dell'INPS. Di conseguenza, l'INPS, in persona del legale rappresentante, va condannato al pagamento -in favore del ricorrente - delle spese di lite che si quantificano complessivamente in euro 1.500 (millecinquecento/00) oltre

rimborso spese generali, IVA e CPA. Sussistono giusti motivi per compensare le spese per ogni altro rapporto processuale.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

-dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;

-condanna l'INPS, in persona del legale rappresentante, al pagamento -in favore del ricorrente - delle spese di lite quantificate complessivamente in euro 1.500 (millecinquecento/00) oltre rimborso spese generali, IVA e CPA;

-compensa le spese di lite per ogni altro rapporto processuale.

Così deciso in Palermo, il 7 febbraio 2025

Il Giudice

Dott. Francesco Antonino Cancilla

Firmato digitalmente

Depositato nei modi di legge

Palermo,7 febbraio 2025

Pubblicata il 10 febbraio 2025

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)